



REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI AUTOMEZZI IN GENERE CONDOTTI DA AUTISTI / PASSEGGERI DELLA SOCIETÀ TRASPEMAR. SRL

Il presente contratto di trasporto vigente sulle unità appartenenti alla TRA.SPE.MAR. SRL per gli autisti/passeggeri ed i camion al seguito è regolato dal Codice della Navigazione così come interpretato in conformità all'Ordinamento Giuridico Italiano, dalle Convenzioni Internazionali in materia ratificate dallo Stato Italiano nonché dalla normativa comunitaria e dal Regolamento UE n. 1177/2010 consultabile sul sito www.traspemar.it. Tali norme sono da intendersi accettate integralmente dal passeggero all'atto dell'acquisto del titolo di viaggio che ne fa espresso richiamo. Il contratto ha ad oggetto il trasporto così come disciplinato dagli artt. 396 e seguenti del Codice della Navigazione a cui, pertanto, si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento.

ART. 1 BIGLIETTI DI PASSAGGIO

Ogni autista/passeggero deve munirsi, per viaggiare sulle motonavi Sociali, di regolare biglietto di passaggio, rilasciato dalle Biglietterie Sociali o da punti vendita autorizzati o inviato via email. Il biglietto deve essere esibito all'imbarco al personale addetto. Il biglietto è specifico per il veicolo e non è cedibile ad altri; deve essere conservato per l'intera durata del viaggio ed esibito ad ogni eventuale richiesta del personale di bordo o di funzionari delle Società addetti al controllo. Il passeggero che da controllo risulta sprovvisto di biglietto o con un biglietto non conforme (per ora e data della corsa, tipologia, targa, trasportato o tariffa applicata) sarà tenuto al pagamento dell'intero importo del biglietto, a tariffa ordinaria, più una soprattassa pari all'importo del biglietto di cui sopra. Il biglietto passeggero è valido per il passaggio ponte; esso non garantisce posto a sedere.

ART. 2 VALIDITA' DEL BIGLIETTO

I biglietti per veicoli e passeggeri sono validi esclusivamente per la corsa indicata; il mancato utilizzo non dà diritto ad alcun rimborso. La prenotazione può essere cambiata una volta sola almeno 24 ore prima della partenza. I clienti sono tenuti a controllare l'esattezza del biglietto emesso all'atto dell'acquisto. Non sarà accettato alcun reclamo successivamente alla partenza circa la corrispondenza dei titoli di viaggio acquistati.

ART. 3 ANNULLAMENTI – RIMBORSI

I biglietti emessi sono rimborsabili, alle seguenti condizioni: fino a 48 ore prima della partenza, con penale del 30 %; fino a 24 ore prima della partenza con penale del 50 % dell'importo pagato. Entro le 24 ore dalla partenza non è dovuto rimborso. I biglietti a tariffe speciali non sono rimborsabili, se non nel caso di mancata effettuazione della corsa, e non possono neppure essere modificati per altri collegamenti. I biglietti a tariffa gruppi non possono essere rimborsati parzialmente. Solo nel caso in cui la corsa per cui il biglietto è stato emesso non venga effettuata sarà possibile richiedere il rimborso totale del biglietto. Nel caso di mancata prestazione del servizio per cause imputabili alla Compagnia di navigazione, il cliente che, nei sette giorni successivi alla cancellazione del servizio, intenda utilizzare il biglietto sulla stessa rotta, dovrà previamente recarsi in biglietteria o comunicarlo agli uffici della TRA.SPE.MAR. SRL per consentire l'emissione del nuovo biglietto. L'emissione avverrà senza l'applicazione di alcun sovrapprezzo. Nei medesimi casi, il cliente che intenda ottenere il rimborso del prezzo, dovrà presentare alla biglietteria, nel medesimo termine di sette giorni sopra indicato, una richiesta in forma scritta corredata dal biglietto in originale, completo in ogni sua parte. La Compagnia di navigazione si impegna a rimborsare il prezzo del biglietto entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

ART. 4 RITARDATA PARTENZA

Il ritardo della partenza è disciplinato dall'404 del Codice della Navigazione a cui si rinvia. La Società non è responsabile per danni da mancata e/o inesatta esecuzione del trasporto qualora l'evento derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore e/o altre cause non imputabili al vettore. In presenza di avvenimenti che possano compromettere la sicurezza della nave e/o dei passeggeri, il Comandante della nave ha la facoltà di modificare l'itinerario e/o sopprimere o ritardare la partenza. I tempi di traversata sono indicativi e calcolati sulla base della distanza fra i porti in condizioni meteo-marine favorevoli. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per ritardi dovuti alle operazioni portuali.

ART. 5 PRESENTAZIONE ALL'IMBARCO

Gli autisti/passeggeri con veicolo al seguito già in possesso del titolo di viaggio

dovranno presentarsi almeno 30 minuti prima della partenza all'imbarco; decorso tale termine l'imbarco stesso non potrà più essere garantito.

ART. 6 MANCATA PARTENZA, IMPEDIMENTO E/O INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'AUTISTA/PASSEGGERO

Ai sensi del Codice della Navigazione, l'autista/passeggero, se non si presenta a bordo nel tempo stabilito, non ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto. Al cliente che non possa più partire per cause a lui non imputabili è dovuto il rimborso del biglietto di passaggio secondo le modalità di cui all'art. 3. L'impedimento dovrà essere notificato per iscritto alla Società, le biglietterie sociali o il punto vendita che ha emesso il biglietto. Se l'autista/passeggero interrompe il viaggio per fatto a lui imputabile, la Società non è tenuta dalla legge a riconoscergli alcun rimborso. L'impedimento e/o interruzione del viaggio non danno in ogni caso diritto al rimborso di eventuali diritti di prenotazione corrisposti dal cliente per l'acquisto di titoli di viaggio in prevendita.

ART. 7 SMARRIMENTO O FURTO DEL BIGLIETTO

Per biglietti smarriti o rubati non saranno rilasciati duplicati.

ART. 8 TARIFFE DI TRASPORTO

Le tariffe di trasporto sono quelle del tariffario in vigore presso le Società al momento del passaggio marittimo. Detto tariffario è consultabile, a richiesta dell'interessato, presso le biglietterie Sociali, i Comandi di bordo e gli uffici delle Società. Gli aventi diritto ad agevolazioni tariffarie dovranno esibire il relativo documento comprovante, oltre che all'atto di acquisto del biglietto, anche all'imbarco.

ART. 9 FATTURE

I biglietti non hanno valore fattura. Gli interessati ad ottenerla devono fare esplicita richiesta all'atto di acquisto del biglietto, comunicando i propri dati anagrafici e fiscali ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche.

ART. 10 ORARI

Gli orari di partenza delle navi societarie, nonché gli itinerari di queste ultime, possono essere soggetti a variazioni, anche senza preavviso, per motivi tecnici non imputabili alla Società, per cause di forza maggiore, per giustificato motivo e/o per avvenimenti che possano compromettere la sicurezza della nave e/o dei passeggeri, nonché in conseguenza del traffico portuale oppure delle limitazioni imposte dalle competenti Autorità ed Enti.

ART. 11 IMPEDIMENTO DELLA NAVE - SOPPRESSIONE DELLA PARTENZA O MUTAMENTO DI ITINERARIO – INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DELLA NAVE

Ai sensi del Codice della Navigazione, se la partenza della nave è impedita per cause non imputabili alla Società, il contratto è risolto e al passeggero sarà restituito il solo prezzo del biglietto corrisposto. Se la Società dovesse, per causa ad essa non imputabile, sopprimere la partenza della nave e, ove fosse possibile, il passeggero non intendesse avvalersi della facoltà di compiere il viaggio con altra nave della Società in partenza successivamente, il contratto è risolto e la Società sarà tenuta a rimborsare soltanto il prezzo versato. Parimenti il passeggero potrà richiedere la risoluzione del contratto ove la Società dovesse mutare l'itinerario della nave arrecandogli pregiudizio. Se la Società dovesse, per giustificato motivo, sopprimere la partenza o mutare l'itinerario della nave, il risarcimento di eventuali danni subiti dall'autista/passeggero, qualora sia dovuto, non potrà eccedere il doppio del prezzo netto di passaggio. Se il viaggio della nave è interrotto per causa di forza maggiore o comunque non imputabile alla Società, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso; tuttavia, la Società ha diritto all'intero prezzo se, in tempo ragionevole e a sue spese, procura al passeggero la prosecuzione del viaggio



REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI AUTOMEZZI IN GENERE CONDOTTI DA AUTISTI / PASSEGGERI DELLA SOCIETÀ TRASPE.MAR. SRL

ART. 12 DISPOSIZIONI DI BORDO E AVVISI

Dal momento dell'imbarco e fino allo sbarco, l'autista/passeggero è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal Comando di bordo ed a quelle notificate tramite avvisi affissi nei vari locali delle motonavi Sociali. La Società non risponde di eventuali danni agli autisti/passeggeri per mancata osservanza di tali avvisi o disposizioni. Oltre al rispetto dei divieti e delle disposizioni, il passeggero è obbligato a tenere un comportamento tale da non recar danno o fastidio agli altri viaggiatori od al personale di bordo, o che addirittura pregiudichi la sicurezza della navigazione. Deve inoltre consegnare al Comandante della nave le armi che eventualmente porti con sé, per ritirarle solo al momento dello sbarco.

ART. 13 BAGAGLIO

Non è ammesso il trasporto di bagaglio non accompagnato. In caso di ritrovamento da parte del nostro personale di bagagli o colli non accompagnati, la Società provvederà al sequestro degli stessi. Sono considerati "bagagli a mano" i colli contenenti effetti personali, di peso non superiore a Kg. 10 e di dimensioni non superiori a cm 60X40X30 che viaggiano al seguito del passeggero. Per l'imbarco di colli di diversa tipologia è necessaria specifica autorizzazione del Comando di bordo; per bagagli di peso superiore ai 10 kg o di dimensioni eccedenti cm 60X40X30 andrà acquistato il relativo titolo di viaggio. E' fatto comunque divieto di inserire nel bagaglio materie infiammabili o, comunque, pericolose, merce di contrabbando, lettere o plichi soggetti a tassa postale. Dell'inosservanza dei sopraindicati divieti gli autisti/passeggeri sono responsabili nei confronti delle Autorità competenti e della Società stessa, che si riserva ogni azione di rivalsa per multe, ammende o danni nei quali dovesse, per dette inosservanze, incorrere. Il passeggero è tenuto alla custodia del bagaglio, e di quanto in esso contenuto, per tutta la traversata e fino al momento dello sbarco. Il bagaglio non può essere sistemato sulle poltrone o sui sedili a bordo. Qualsiasi reclamo per danneggiamenti e/o perdite di capi di bagaglio imputabili al vettore sarà trattato secondo quanto disposto dal Codice della Navigazione. La responsabilità della Società per il bagaglio non può, in ogni caso, superare i limiti di 100 kg. A persona per bagaglio non registrato, incluso quello eventualmente nel o sul veicolo al seguito. I reclami dovranno essere accompagnati da comprovante documentazione ed avanzati prima dello sbarco, in contraddittorio con il personale della Società. La Società non è responsabile per furto, perdita, smarrimento e/o danneggiamento di gioielli, denaro, documenti, manoscritti, apparecchi e materiale elettronico, valori ed oggetti di valore in qualsiasi luogo essi vengano tenuti a bordo. La Società non accetta alcuna responsabilità per bagaglio contenente oggetti che non siano effetti personali.

ART. 14 CONDIZIONI PSICO-FISCHE DELL'AUTISTA/PASSEGGERO

Il Comandante ha la facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque sia, a suo giudizio, in condizioni fisiche o psichiche tali che non gli consentano di affrontare il viaggio o a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, pericoloso per gli altri passeggeri e per la sicurezza della nave. In tali casi il passeggero non avrà diritto al risarcimento di danni e sarà responsabile dei danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni ed equipaggiamenti, per gli eventuali ritardi alla partenza della stessa nonché dei danni arrecati a terzi o alle cose di terzi. L'accettazione del passeggero a bordo da parte della Società non dovrà essere considerata come rinuncia della Società al suo diritto di far valere in seguito l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dal Vettore. L'imbarco di passeggera in stato di gravidanza comporta l'accettazione da parte della medesima dei rischi connessi all'assenza a bordo di assistenza medica o di assistenza medica specialistica e di strutture idonee a gestire eventuali emergenze connesse alla condizione di gravidanza, nonché alle specificità del trasporto via mare sia in riferimento ad eventuali condizioni meteo marine sia in riferimento alla difficoltà di accesso ad assistenza esterna, con conseguente manleva ed esonero di qualsiasi responsabilità in capo alla TRA.SPE.MAR.SRL ed a tutto il personale della stessa.

ART. 15 ANIMALI DOMESTICI

E' consentito, sulle motonavi Sociali, il trasporto di piccoli animali domestici in gabbie o al guinzaglio o, comunque, in condizioni tali da non poter arrecare agli altri viaggiatori danno o disagio alcuno. Gli animali, comunque, non possono avere accesso ai saloni. I cani devono portare la museruola.

ART. 16 IMBARCO E SBARCO VEICOLI

I veicoli saranno chiamati all'imbarco nell'ordine che sarà disposto dal Comandante della nave e/o dai suoi ausiliari e preposti. I veicoli alimentati a gas liquido devono essere dichiarati all'atto della prenotazione e dell'imbarco. I sistemi di allarme e di antifurto elettrici devono essere disinseriti all'atto dell'imbarco. Le operazioni di imbarco dei veicoli, compresa la loro sistemazione nel posto assegnato a bordo, le operazioni di sbarco nonché l'eventuale trasferimento del veicolo al/dal posto di parcheggio alla nave e/o l'eventuale trasferimento del veicolo dalla nave al posto di parcheggio sono sempre effettuati a cura, rischio e responsabilità esclusive del passeggero che al completamento delle operazioni di imbarco dovrà sempre inserire il freno di stazionamento, innestare la marcia, provvedere allo spegnimento delle luci del veicolo ed assicurarsi che portiere e bagagliaio siano ben chiusi, non rispondendo il vettore di eventuali ammanchi di bagagli e/o oggetti personali all'interno del veicolo. Il passeggero rimane inoltre esclusivamente responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, loro veicoli, merci e bagagli. Eventuali danni ai veicoli o qualsiasi altro evento dannoso avvenuto durante il trasporto devono essere dichiarati – a pena di decadenza – prima dello sbarco.

Allo scopo il passeggero deve presentare denuncia ad uno degli ufficiali di bordo che provvederà alla constatazione con apposito modulo, che dovrà essere sottoscritto dal passeggero. In caso di sinistro a bordo il passeggero è comunque tenuto a denunciare immediatamente l'accaduto al comandante che provvederà, qualora se ne presentasse la necessità, a redigere l'eventuale verbale per avviare le opportune pratiche assicurative. In caso contrario, e dunque in assenza di un verbale del comandante in servizio, la società non accetterà alcuna denuncia riguardante sinistri verificatisi a bordo delle proprie navi e/o nelle aree di propria competenza.

ART. 17 RECLAMI

Eventuali reclami o lagnanze possono essere rivolte al Comando di bordo o agli uffici delle Società. Eventuali denunce di danni subiti o di infortuni vanno invece immediatamente notificate al Comandante della nave.

ART. 18 LIMITI DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità del Vettore per la perdita di vita umana o per danni fisici o per perdita o danni ai bagaglio, veicolo a seguito, oggetti di valore, oggetti personali ed altra proprietà del passeggero non può in nessun caso superare i limiti previsti dal Codice della Navigazione e dalla legge italiana, salvo ove e quando trovino applicazione le Convenzioni Internazionali, ed in particolare la Convenzione di Atene del 13\12\74 come modificato del Protocollo di Londra del 19\11\76.

ART. 19 AUTORITÀ DEL COMANDANTE

Tutte le persone a bordo sono soggette all'autorità del Comandante della nave, al quale è attribuito il potere disciplinare previsto dalla Legge (art. 186, 1104 e 1129 del Codice della Navigazione).

ART. 20 NORMATIVA DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa del Codice della Navigazione.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente Regolamento, il Foro competente per territorio è in via esclusiva quello di Napoli, fermo restando il Foro inderogabile previsto dalla legge italiana a tutela del consumatore.